

Informativa alla Clientela

OGGETTO: *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio- Ossola, di Vercelli, della città metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte e della provincia di Imperia, dei comuni di Albenga, in provincia di Savona, di Casarza Ligure, in provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in provincia della Spezia, nella regione Liguria. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 23 febbraio 2021, n.745 (G.U. n. 52 del 2 marzo 2021).*

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 710 del 9 novembre 2020, recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria”*, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi (e quindi sino al 22 ottobre 2021), lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori ivi indicati.

In particolare, l'art. 6 (“Sospensione dei mutui”), della citata Ordinanza, ha disposto che i predetti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. E’ altresì previsto, in ragione del grave disagio derivante dall’evento, per i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei territori individuati titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, **il diritto di chiedere alla Banca, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, la sospensione delle rate dei mutui, optando per la sospensione dell’intera rata o quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.**

Con l’**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 23 febbraio 2021, n.745** (G.U. n. 52 del 2 marzo 2021) sono state adottate ulteriori disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della **Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020** – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2021 – con la quale *“gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, sono estesi al territorio della città metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte, nonché al territorio dei comuni di Albenga, in provincia di Savona, di Casarza Ligure, in provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in provincia della Spezia, nella regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020”*.

In particolare, l’art. 1 (“Ulteriori disposizioni in materia di sospensione dei mutui”) dell’Ordinanza n. 745/2021, rettificando quanto previsto dall’Ordinanza n. 710/2020, ha disposto:

- al comma 1, **l’estensione degli effetti di cui all’art. 6 dell’Ordinanza n.710/2020 ai territori di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020;**
- al comma 2 che, qualora la banca o l’intermediario finanziario non abbia fornito le informazioni nei termini e con i contenuti prescritti dall’art. 6, comma 2, dell’Ordinanza n.710/2020, sono sospese **fino al 22 ottobre 2021** senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

In considerazione di quanto sopra riportato, pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento delle rate dei mutui Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., nei nuovi termini introdotti, potrà essere avanzata alla Banca entro il 30.04.2021.

La richiesta di sospensione potrà riguardare:

1) la sola quota capitale

ovvero

2) l'intera rata (quota interessi e quota capitale)

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, è prevista la ripresa del piano di ammortamento al termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le garanzie in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione dei mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno "traslate" per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 1) Gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 2) Il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di sospensione. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici di quote di pari importo (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza ed in coincidenza con il pagamento delle stesse) per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, ovvero per un periodo pari alla durata residua del mutuo se questa è inferiore a 1 anno.

La sospensione **non comporta:**

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo/finanziamento. La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.

La sospensione dei pagamenti delle rate dovrà essere effettuata su richiesta scritta, o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: bdm-mcc@postacertificata.mcc.it, o ancora meglio all'indirizzo e-mail: ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it, secondo le seguenti modalità:

- compilando in ogni parte il modulo di richiesta allegato scegliendo il tipo di sospensione con cui si vuole aderire (intera rata o sola quota capitale);
- sottoscrivendo il modulo di richiesta allegato. Tale modulo dovrà essere sottoscritto da tutti gli intestatari, coobbligati, fideiussori e datori di ipoteca del mutuo rispetto al quale si richiede la sospensione delle rate.

Qualsivoglia ulteriore esigenza di chiarimento in relazione ai termini e modalità della sospensione dovrà essere effettuata su richiesta scritta a Mediocredito Centrale S.p.A., Chief Financial Officer, Unità Organizzativa Back office amministrativo e finanziario, Viale America, 351, 00144 - Roma, anticipata via e-mail all'indirizzo ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it

Allegati:

- modulo di richiesta